

Ai Direttori Generali

- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere

Ai Commissari Straordinari

- IRCCS di Diritto Pubblico

Ai Legali Rappresentanti

- IRCCS di diritto privato
- Ospedali Classificati
- Strutture di ricovero e cura di diritto privato
- IPAB e RSA a prevalente attività sanitaria
- Servizi di medicina di laboratorio di diritto privato

CIRCOLARE N. 30/SAN

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale VII/3313 del 02.02.2001 “Approvazione delle direttive in ordine alle disposizioni di cui alla l.r. 12.08.1999 n. 15, art 4, comma 4, relative ai Servizi di Medicina di Laboratorio e all’attività di prelievo”*

La d.g.r. 3312 del 2 febbraio 2001 “Approvazione delle direttive in ordine all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12.08.1999 n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private”, con la quale si indica l’iter procedurale per il rilascio degli atti autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie presso le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, al punto 2 delibera che per la medicina di laboratorio, al contrario che per tutte le altre attività sanitarie, vengono introdotti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal d.p.r. 14.01.97 e che il riordino dell’attività dei servizi di medicina di laboratorio è oggetto di apposito provvedimento. Tale provvedimento è la delibera in oggetto.

Con la delibera 3313, che si applica a tutti i Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL) sia di diritto pubblico sia di diritto privato, le prestazioni di laboratorio sono state suddivise ed attribuite a sei sottobranche come indicato nel d.p.r. 14.01.1997 (vedi allegato 1 alla d.g.r. 3313):

- Biochimica Clinica e Tossicologia;

- Ematologia e Emocoagulazione;
- Immunoematologia;
- Microbiologia e Virologia;
- Anatomia Patologica;
- Citogenetica e Genetica Medica.

Alcune prestazioni sono state attribuite a più di una branca in quanto non attribuibili univocamente ad una delle sottobranche sopra descritte o in quanto necessarie per diversi iter diagnostici propri delle varie sottobranche specialistiche (ad esempio alcune prestazioni di biologia molecolare utilizzabili per fini diversi dalle varie sottobranche). Si precisa, inoltre, che i contenuti dell'allegato 1 alla d.g.r. 3313 saranno verificati dopo un periodo sperimentale di un anno e che, comunque, potranno essere modificati in qualunque momento se ne ravvisi la necessità con delibera della Giunta Regionale.

Tutte le prestazioni sono poi state suddivise in prestazioni di base, eseguibili da tutti i laboratori di base ed in prestazioni specialistiche eseguibili esclusivamente dalle rispettive sezioni specializzate o relativi laboratori specializzati.

TIPOLOGIA DEI LABORATORI

In base, quindi, alle prestazioni effettivamente eseguite in sede, gli SMeL sono stati classificati in:

- Laboratori di Base;
- Laboratori Specializzati;
- Laboratori di Base con Sezioni Specializzate.

Le prestazioni che devono essere garantite e che non vengono eseguite in sede devono essere effettuate per mezzo del “service”, che può essere utilizzato per tutte le prestazioni escluse quelle che per motivi tecnici devono essere eseguite presso la struttura che ha eseguito il prelievo.

Le prestazioni che necessitano di particolari professionalità o particolari requisiti tecnici per l'effettuazione del “service” o che devono necessariamente essere eseguite in sede, sono indicate nell'allegato 1 alla d.g.r. 3313.

Gli SMeL non sono tenuti a garantire le prestazioni per le quali non sono in grado di assicurare il corretto prelievo e/o conservazione e/o trasporto dei materiali biologici in quanto necessari particolari professionalità o particolari requisiti tecnici.

Le modalità di attuazione del “service” sono quelle definite dal DDG sanità n. 42811 del 15.10.99. Si ricorda che la tariffa delle prestazioni riconosciuta dalla ASL è quella prevista dal Nomenclatore Tariffario e che non è ammesso che il service avvenga tramite “triangolazione” ovvero che, ad esempio, il laboratorio A invii in “service” un esame al Laboratorio B e che quest'ultimo lo invii a sua volta al Laboratorio C.

La prestazione ricerca anticorpi anti HIV, che può unicamente essere eseguita dalle Sezioni o dai Laboratori Specializzati in Microbiologia e Virologia, può essere inviata in “service” senza necessità di alcuna autorizzazione particolare, ma facendo riferimento alle indicazioni riportate nella d.g.r. n. 838 del 3.08.2000 per quanto concerne le fasi pre e post analitiche.

Si rammenta che un laboratorio autorizzato ma non accreditato può utilizzare per il “service” sia un altro laboratorio unicamente autorizzato sia un laboratorio accreditato, mentre un laboratorio accreditato potrà rivolgersi solo ad un altro laboratorio accreditato.

I laboratori Specializzati presso U.O. di Ricovero e Cura non possono utilizzare il “service”.

1. I laboratori di Base possono eseguire tutte le prestazioni indicate come di base di tutte le sottobranchi, ma non possono eseguire alcuna delle prestazioni individuate come specialistiche. Devono garantire l'effettuazione, tramite il "service", di tutte le prestazioni sia di base sia specialistiche non eseguite in sede di cui sono in grado di assicurare correttamente il prelievo, la conservazione e il trasporto.

I requisiti strutturali e organizzativi dei Laboratori di Base sono indicati in allegato 2, pagine 1 e 2, alla d.g.r. 3313. Qualora presso la struttura di ricovero e cura il punto prelievi non sia contiguo al laboratorio deve importare i requisiti previsti o dall'allegato 3A o dall'allegato 3B alla d.g.r. 3313.

2. I Laboratori Specializzati possono eseguire tutte le prestazioni di base e specialistiche della relativa sottobranchi. Devono garantire l'effettuazione, tramite il "service", di tutte le prestazioni sia di base sia specialistiche non eseguite in sede relative alla propria sottobranchi. I Laboratori Specializzati possono essere anche senza punto prelievi; questi, quindi, effettuano solo prestazioni in "service" per altri Laboratori.

I requisiti strutturali e organizzativi dei Laboratori Specializzati sono indicati in allegato 2, pagine 3, 4 e 5, alla d.g.r. 3313.

I Laboratori Specializzati possono essere specializzati in più di una sottobranchi (ad esempio SMEL Specializzato in Biochimica Clinica e Tossicologia e in Ematologia e Emocoagulazione), in questo caso possono eseguire le prestazioni delle relative sottobranchi di specializzazione secondo le modalità già indicate.

In questo caso oltre a quanto previsto per un laboratorio specializzato devono avere un locale di almeno 40 mq per ogni sottobranchi specialistica attivata (ad esempio un laboratorio specializzato in due sottobranchi, con punto prelievi, deve possedere almeno 130 mq di spazi esclusivi con almeno 2 locali per attività analitica).

3. I Laboratori di Base con Sezioni Specializzate possono eseguire tutte le prestazioni di base e quelle specialistiche relative alla/e sezione/i specializzate attivate. Inoltre, devono garantire l'effettuazione, tramite il "service", di tutte le prestazioni sia di base sia specialistiche non eseguite in sede di cui sono in grado di assicurare correttamente il prelievo, la conservazione e il trasporto.

Possono esistere anche Laboratori di Base con Sezioni Specializzate con punto prelievi staccato. I requisiti strutturali specifici sono una superficie ad uso esclusivo di 80 mq + 20 mq per ogni sezione specializzata attivata. Il punto prelievi staccato deve importare i requisiti previsti o dall'allegato 3A o dall'allegato 3B alla d.g.r. 3313.

Fermo restando il possesso dei requisiti autorizzativi previsti dalla d.g.r. 3313 e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, le soluzioni organizzative per l'esercizio delle attività dei Servizi di Medicina di Laboratorio sono competenza esclusiva dei Legali Rappresentanti delle Aziende erogatrici.

APPLICAZIONE DEI REQUISITI

In generale gli SMEL possono essere articolati in spazi non contigui all'interno dello stesso edificio, o anche in edifici diversi configurandosi, in questo secondo caso, come SMEL articolati in più sedi. I requisiti minimi organizzativi sono quelli riportati negli allegati 2 alla d.g.r. 3313.

Ciascuna sede deve possedere i requisiti minimi autorizzativi specifici strutturali riferiti alla tipologia di attività svolta; a spazi per una o più attività analitiche devono essere associati gli spazi di supporto

per un totale di almeno 30 mq (locale trattamento materiale, locale per ufficio e archivio, spogliatoio, bagno per il personale).

Ad esempio un laboratorio di base con una sezione specializzata che non si articola in più sedi e con tutti gli spazi contigui, come indicato alla pag. 3 dell'all. 2 della d.g.r. 3313, deve disporre di una superficie totale di 130 mq. Se lo stesso laboratorio invece si articola su 2 sedi, nella sede A con punto prelievi e spazi per attività analitica di base, nella sede B con spazi analitici per la sezione specializzata, nella sede A sono necessari in totale 110 mq, mentre nella sede B sono necessari in totale 50 mq.

Si precisa che laddove nell'allegato 2 alla d.g.r. 3313 si riporta che devono essere garantiti 12 mq per operatore, si considera la superficie perimetrale e si intende per operatori contemporaneamente presenti.

Per quanto riguarda il personale laureato, si precisa che laddove si parla di specializzazione idonea, si fa riferimento ai criteri di equipollenza delle scuole di specializzazione e dei servizi e alle affinità delle specializzazioni previsti dai D.M. Sanità del 30.01.98 "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale" e del 31.01.98 "Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale", e successive integrazioni, in applicazione a quanto previsto dai D.P.R. 483 e 484 del 1997.

La d.g.r. 3313 prevede che qualsiasi tipo di laboratorio sia diretto da un laureato in possesso di specializzazione idonea. Prevede inoltre che sia disponibile un altro laureato con specializzazione idonea per i laboratori di base, per i laboratori specializzati e per i laboratori di base con una sezione specializzata. Per ogni ulteriore sezione specializzata deve essere disponibile un altro laureato specializzato; lo stesso requisito è applicato ai laboratori specializzati con più specializzazioni attivate.

Un laboratorio di base con o senza sezioni specializzate può essere diretto da un laureato in possesso di una specializzazione (o equipollenze) idonea alla disciplina "Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia)".

Il dirigente di un laboratorio specializzato deve essere in possesso della specializzazione nella disciplina idonea attinente. Ad esempio un laboratorio specializzato in Microbiologia e Virologia può essere diretto esclusivamente da un laureato in possesso della specializzazione nella citata disciplina o equipollente. Questo si applica anche ai laureati specializzati disponibili presso le sezioni e i laboratori specializzati.

Si intende che lo stesso laureato che sia in possesso di più specializzazioni non può assolvere il requisito per più sezioni dello stesso laboratorio.

Il requisito della disponibilità di almeno un tecnico di laboratorio può essere soddisfatto dalla disponibilità di un biologo o di un chimico o di un medico, oltre il numero necessario a soddisfare i requisiti previsti per il personale laureato.

Per quanto riguarda i diritti acquisiti del personale delle strutture di diritto privato, per cui non esiste una apposita normativa nazionale, si precisa che tutti i direttori responsabili di laboratorio nominati dalla Regione in base alla precedente normativa mantengono il titolo acquisito anche in carenza dei requisiti attualmente previsti. Inoltre i laureati, non in possesso di specializzazione, che possono dimostrare di prestare, al momento della pubblicazione della d.g.r. 3313, la propria opera professionale in un laboratorio sono considerati equiparati al possesso di idonea specializzazione in relazione alla classificazione del laboratorio comunicata prima del 5 marzo 2001 e alla sottobrancha di prestazioni di cui si occupava il laureato stesso. Ad esempio un laureato che può dimostrare di aver operato presso

uno SMeL che è stato classificato come di base con sezione specializzate in Biochimica Clinica e Tossicologia e in Microbiologia e Virologia, occupandosi delle prestazioni oggi attribuite alla sottobranchia di Biochimica Clinica e Tossicologia, si vedrà riconosciuto come diritto acquisito quello di poter continuare ad occuparsi della sottobranchia in oggetto. Secondo quanto previsto dalla ex l.r. 79/80, per essere autorizzati ad eseguire analisi specializzate della sottobranchia di Anatomia Patologia era sufficiente che il Direttore del laboratorio fosse un medico; quindi i direttori responsabili, medici, di laboratori autorizzati ad eseguire prestazioni della sottobranchia di Anatomia Patologia in base alla l.r. 79/80 possono assolvere il requisito di specializzato nella sottobranchia in oggetto. È evidente che in questo caso non possono contemporaneamente svolgere la funzione di dirigente dello SMeL, essendo “responsabili” di una sezione specializzata di Anatomia Patologica.

I “diritti acquisiti” nelle strutture di diritto privato, di cui ai capoversi precedenti, sono ritenuti validi solo presso il laboratorio in cui tali diritti sono stati acquisiti.

Allo scopo di favorire la massima facilità di accesso da parte dei cittadini ai Servizi di Medicina di Laboratorio l'attività di prelievo viene così delineata :

1. Punto Prelievi Esterno in struttura dedicata
 2. Punto Prelievi Esterno in struttura sanitaria o socio-sanitaria
 3. Attività di Prelievo
-
1. I Laboratori di Base e i Laboratori di Base con Sezioni Specializzate possono avere, oltre al punto prelievi sito presso la propria sede, altri Punti Prelievi Esterni in Struttura Dedicata (allegato 3A della d.g.r. 3313), secondo le seguenti modalità: fino al 19 febbraio 2002 potranno essere aperti al massimo n.10 punti prelievi nell'ambito della ASL ove ha sede lo SMeL; dal 20 aprile 2002 al 19 febbraio 2003 potranno essere aperti, complessivamente, al massimo n. 10 punti prelievi nell'ambito della ASL ove ha sede lo SMeL e in una delle ASL limitrofe; dal 20 febbraio 2003 potranno essere aperti punti prelievi senza limitazione di numero su tutto il territorio della Regione. Per gli SMeL che articolano l'attività in più sedi site in ASL differenti, che al momento dell'entrata in vigore del d.r.g. 3313 si configuravano come laboratori autonomi, non si applica il vincolo territoriale sopra richiamato. Si precisa che i requisiti strutturali dei punti prelievo esterni in struttura dedicata devono essere soddisfatti con il vincolo della contiguità dei locali e degli spazi.

Nel caso di strutture di ricovero e cura accreditate che garantiscano la produzione delle prestazioni di laboratorio presso un'altra struttura (DGR n. 3265 del 26.01.2001) deve essere previsto un punto prelievo per gli utenti esterni con i requisiti dell'allegato 3B alla d.g.r. 3313.

2. Oltre ai punti prelievi sopra descritti è anche possibile attivare un Punto Prelievi Esterno in Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria ovvero presso un Distretto ASL, un Consultorio, un SerT, un Centro di riferimento HIV, un Centro di Riabilitazione Terapeutica, una RSA. Ai punti prelievi gestiti dalle ASL possono accedere in regime ambulatoriale tutti i cittadini, mentre i punti prelievi delle altre strutture sanitarie o socio-sanitarie possono servire unicamente gli utenti in carico alle medesime strutture. I requisiti richiesti per l'autorizzazione di un punto prelievi in Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria sono riportati in allegato 3B alla d.g.r. 3313.
Le ASL possono essere autorizzate dalla DG Sanità ad attivare direttamente punti prelievi nelle sedi dei propri distretti solo dopo aver verificato non vi siano SMeL accreditati interessati ad attivare propri punti prelievi.

Per i punti prelievo 3B a cui afferiscono solo gli utenti in carico, l'autorizzazione si intende soddisfatta dalla comunicazione, alla DG Sanità, da parte della ASL competente del possesso dei requisiti previsti da parte delle strutture in oggetto.

Nessun tipo di punto prelievi può essere autorizzato in capo ad un poliambulatorio; è però possibile autorizzare, presso i poliambulatori, punti prelievi gestiti direttamente da uno SMeL. Nel caso in cui la ragione sociale del poliambulatorio e dello SMeL fosse la medesima i requisiti necessari sono quelli riportati nel succitato allegato 3B, nel caso in cui le ragioni sociali fossero diverse lo SMeL potrà unicamente aprire un punto prelievi esterno in struttura dedicata (allegato 3A alla d.g.r. 3313), in altre parole con i requisiti strutturali specifici soddisfatti da spazi ad uso esclusivo.

3. L'attività di prelievo può essere esercitata anche al di fuori dei punti prelievi; le strutture e/o le situazioni in cui è possibile ricorrere all'attività di prelievo al di fuori di un punto prelievi sono riportati in allegato 3C alla d.g.r. 3313, sotto la colonna "Collocazione". Nella colonna "Accesso" è riportata la tipologia di utenti cui è rivolto il servizio. Nel medesimo allegato sono indicati i requisiti organizzativi specifici necessari per tale attività.

L'autorizzazione dell'attività di prelievo (allegato 3C alla d.g.r.3313) si sostanzia nella comunicazione alla ASL da parte del soggetto giuridico a cui è in capo l'attività.

Presso gli studi dei medici di Medicina Generale e gli studi dei medici specialisti non può essere esercitata attività di prelievo organizzata come descritto nel citato allegato 3C; è invece possibile per i medici di Medicina Generale e per i medici specialisti, nel corso di una visita, eseguire semplici prestazioni di laboratorio utili alla definizione della diagnosi (ad esempio un esame microscopico in corso di visita dermatologica) a condizione che tali prestazioni non diano luogo a referto.

Si riconferma che presso le farmacie sia pubbliche che private non è possibile eseguire alcuna attività di laboratorio né di prelievo.

In attesa di un apposito provvedimento deliberativo, già predisposto dalla Direzione Generale Sanità, possono rimanere attive tutte le attività di prelievo attualmente in essere.

ITER PROCEDURALE

L'iter procedurale della d.g.r. 3313 ha avuto inizio, ai primi di marzo, con la notifica ai legali Rappresentanti di tutti gli SMeL della classificazione ottenuta applicando all'elenco delle prestazioni eseguite da ciascuno SMeL, inviato alla Direzione Generale Sanità in adempimento alla nota prot.H1.1999.0058353 del 26.10.99. i criteri di suddivisione in prestazioni di base e prestazioni specializzate identificate dalla d.g.r. 3313.

Entro il 5.06.2001, i Legali Rappresentanti degli SMeL devono comunicare alla Direzione Generale Sanità l'accettazione o l'eventuale variazione della classificazione proposta, inviando alla stessa Direzione Generale i supporti informatici relativi ai singoli SMeL e descrivendone le tipologie e le articolazioni strutturali (vedi allegato 1). Da tale data scattano i tempi di adeguamento ai requisiti propri della tipologia di SMeL prescelta.

Sarà cura della Direzione Generale Sanità provvedere, sulla base della riclassificazione proposta da ciascuno SMeL alla coerente variazione dell'assetto organizzativo delle strutture autorizzate o accreditate. La riclassificazione può generare le seguenti fattispecie rispetto alla classificazione proposta:

- nessuna modifica
- modifica in riduzione
- modifica in ampliamento

Per le situazioni in cui non vi è nessuna modifica o vi è una modifica in riduzione, entro 180 giorni devono essere posseduti i requisiti organizzativi specifici, compreso il personale. Solo per i requisiti strutturali specifici i tempi di adeguamento scadono il 4 settembre 2003.

Nel caso di modifica in ampliamento i requisiti devono essere posseduti all'atto dell'istanza.

Qualora uno SMeL si trasformi in punto prelievo, i tempi di adeguamento previsti sono: immediato possesso dei requisiti organizzativi specifici (anche personale) e 90 giorni di tempo per gli adeguamenti strutturali.

Anche agli SMeL si applica quanto disposto dalla d.g.r. 3312/2001 in cui sono previste le seguenti fattispecie di autorizzazione

- Nuova struttura sanitaria
- Ampliamento
- Trasformazione

In merito si forniscono alcuni esempi peculiari dei Servizi di Medicina di Laboratorio

Nuova struttura sanitaria

- apertura o trasferimento di uno SMeL
- apertura o trasferimento di uno o più punti prelievo
- apertura o trasferimento di una o più sedi per attività di produzione

Ampliamento

- aggiunta nella stessa sede di una o più sezioni specializzate
- aggiunta nella stessa sede di una o più specializzazioni
- variazione, nella stessa sede, da SMeL specializzato a SMeL di base con o senza sezione specializzate

Trasformazione

- variazione, nella stessa sede, da SMeL di base a SMeL specializzato
- variazione, nella stessa sede e senza variazione di numero, del tipo delle sezioni specializzate

Le istanze di autorizzazione di cui alle citate fattispecie devono seguire l'iter previsto dalla d.g.r. 3312, specificato dalla circolare 26/SAN 2001, utilizzando la procedura informatizzata reperibile presso le ASL di competenza o nel sito Internet: www.dgsan.lombardia.it/SiSegnala/istanze.htm.

Aggregazione di più SMeL

Entro il 5 Giugno 2001 “i Legali Rappresentanti di SMeL che intendano articolare l'attività del servizio di medicina di laboratorio in più sedi operative, ciascuna di esse precedentemente riconosciuta come laboratorio autonomo”, dovranno presentare alla DG Sanità documentazione relativa alle variazioni societarie avvenute o in fieri, comunque non oltre il 3 dicembre 2001. Dalla data di presentazione dell'istanza di riclassificazione decorreranno i tempi di adeguamento per i requisiti autorizzativi. Nel frattempo ciascuno dei singoli laboratori procederà alla riclassificazione per ogni singolo SMeL.

L'applicazione delle nuove normative porta al superamento di alcune fattispecie che prima richiedevano una specifica istanza autorizzativa da parte dei legali rappresentanti dei laboratori regolamentati dalla ex l.r.79/80. Non sono più oggetto di specifica autorizzazione :

- il cambio di direttore responsabile del laboratorio
- il cambio del responsabile degli atti di natura medica
- l'estensione di esami all'interno di una sottobranca già autorizzata

Si comunica, infine, che la presente circolare sarà disponibile sul sito Internet www.dgsan.lombardia.it alla voce Circolari.

Distinti saluti

II DIRETTORE GENERALE
Renato Botti

Note

- Per mero errore materiale, nell'allegato 1 alla d.g.r. 3313, alcune prestazioni non sono state assegnate correttamente a determinate sottobranche ed alcuni esami sono stati indicati come specialistici anziché di base. In via transitoria, in attesa dell'assunzione di apposito provvedimento deliberativo già predisposto dalla Direzione Generale Sanità, la prestazione 90.34.6 "Omocisteina" viene attribuita anche alla sottobranca di Ematologia e Emocoagulazione, la prestazione 90.81.5 "Tipizzazione sottopopolazioni di cellule del sangue" viene attribuita anche alla sottobranca Microbiologia e Virologia, le prestazioni 90.78.1 "Tine Test", 91.14.3 "Virus Citomegalovirus anticorpi IgM (E.I.A.)", 90.21.1 "Farmaci digitalici", 90.30.4 "Liquidi da versamento esame chimico fisico e microscopico", 90.44.2 "Urine conta di Addis", 90.64.4 "Fenotipo Rh", 90.58.4 "Carbossiemoglobina" e 90.60.2 "Complemento: C1Q, C3, C3 Att., C4, CH50" (Ciascuno) limitatamente a C3 e C4 devono essere considerate di base.
- I Laboratori Specializzati in Anatomia Patologica possono eseguire, oltre alle prestazioni proprie della relativa sottobranca, anche prestazioni relative ad altre sottobranche se eseguite su materiali cellulari e/o tissutali allestiti mediante striscio o apposizione o, inclusione o su strato sottile.

ALLEGATO 1

In accompagnamento alla riclassificazione inviata su supporto informatico deve essere allegata una descrizione, il più possibile completa, della tipologia del laboratorio e della collocazione strutturale sia del laboratorio sia degli eventuali punti prelievi distaccati secondo quanto di seguito indicato.

CODICE DEL LABORATORIO

Indicare il codice regionale del laboratorio.

(I laboratori che si sono aggregati e che si disporranno su più sedi, devono indicare i numeri di codice di tutti i laboratori che si sono aggregati, indicando quale sarà il laboratorio sede principale)

TIPO DI LABORATORIO

- Indicare se si tratta di un laboratorio di Base, di un Laboratorio di Base con Sezioni Specializzate (indicando quali sono le sezioni), di un Laboratorio Specializzato (indicando quali sono le specializzazioni), di un Laboratorio Specializzato presso U.O. di Ricovero e Cura (indicando quali sono le specializzazioni) ecc.
- Indicare se il laboratorio dispone di un punto prelievi contiguo al laboratorio, o di un punto prelievi staccato o se, nei casi ammessi, non ha punto prelievi.

DISPOSIZIONE DEL LABORATORIO

Indicare come e dove è disposto spazialmente il Laboratorio.

- Su una sede: indicare l'indirizzo della sede
- Su più sedi: indicare la tipologia di ciascuna sede (ad es SEDE 1: Laboratorio di base con sezioni Specializzate in Biochimica Clinica e Tossicologia e Ematologia e Coagulazione; SEDE 2: Sezione Specializzata in Microbiologia e Virologia) e l'indirizzo di ciascuna sede.

PUNTI PRELIEVI

Indicare la tipologia dei punti prelievi attivati in aggiunta a quello eventualmente presente in sede (Punto prelievi in struttura dedicata, Punto prelievi in struttura sanitaria o socio-sanitaria) e l'indirizzo di ciascun punto prelievi.

Nella pagina successiva viene riportato, a titolo esemplificativo, uno schema per la descrizione degli SMeL e dei Punti Prelievi

DENOMINAZIONE DEL LABORATORIO _____

COCICE DEL LABORATORIO _____

TIPO DI LABORATORIO

1. Laboratorio di base con punto prelievi contiguo con punto prelievi staccato

2. Laboratorio di base con sezioni specializzate in:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

con punto prelievi contiguo con punto prelievi staccato

3. Laboratorio Specializzato in:

- _____
- _____
- _____

con punto prelievi contiguo con punto prelievi staccato senza punto prelievi

DISPOSIZIONE DEL LABORATORIO

1. Sede 1 (sede principale)

- Tipologia: _____
- Indirizzo: _____

2. Sede 2

- Tipologia: _____
- Indirizzo: _____

3. Sede 3

- Tipologia: _____
- Indirizzo: _____

4. Sede 4

- Tipologia: _____
- Indirizzo: _____

PUNTI PRELIEVO

1. Punto Prelievi 1

- Tipologia: _____
- Indirizzo: _____

2. Punto Prelievi 2

- Tipologia: _____
- Indirizzo: _____

3. Punto Prelievi 3

- Tipologia: _____
- Indirizzo: _____